

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Rinegoziazione per l'anno 2018 dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni. Approvazione operazione e variazione al bilancio provvisorio 2018.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 40 del 22.05.2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan: Rinegoziazione per l'anno 2018 dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni. Approvazione operazione e variazione al bilancio provvisorio 2018”;

il d.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 204 comma 2, lettera c) che dispone: “la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi”;

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall'anno 2015;

la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 537, della L. 190/2014, con Circolare n. 1290 del 09/05/2018 ha presentato alle Province e alle Città Metropolitane una proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi, inclusi quelli già oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione, avente le seguenti caratteristiche:

- Prestiti ordinari a tasso fisso, a tasso variabile e flessibili intestati a province e città metropolitane;
- Con oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario:
- In ammortamento al 1 gennaio 2018, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

Gli enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso di ciascun finanziamento.

Per i prestiti oggetto di rinegoziazione è previsto che, dopo il pagamento al 30 giugno 2018 dell'intera rata prevista negli attuali piani di ammortamento, il debito residuo al 1 luglio 2018 sia rimborsato mediante pagamento:

- al 31 dicembre 2018 (o, a scelta dell'ente, al 31 gennaio 2019) ed al 30 giugno 2019 delle sole quote interessi relative, rispettivamente, al 2° semestre 2018 e al 1° semestre 2019 calcolate al tasso/spread post rinegoziazione e
- dal 31 dicembre 2019 fino alla scadenza di rate di ammortamento comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso/spread post rinegoziazione.

Sarà data la possibilità agli Enti di corrispondere gli interessi relativi al secondo semestre 2018, alternativamente, al 31 dicembre 2018 o al 31 gennaio 2019.

I Prestiti Rinegoziati devono avere le seguenti caratteristiche:

- debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1 luglio 2018. **Gli enti dovranno, pertanto, corrispondere la rata in scadenza al 30 giugno 2018, comprensiva di quota capitale e quota interessi, attualmente prevista in relazione ai Prestiti Originari;**
- scadenza del prestito post rinegoziazione, a scelta dell'ente, pari:
 - a quella ante rinegoziazione (ferma restando la scadenza massima del 31 dicembre 2045);
 - in alternativa, al 31 dicembre 2027 ovvero 31 dicembre 2037, qualora tali scadenze siano antecedenti rispetto a quella ante rinegoziazione;
- tasso di interesse fisso, se il tasso regolante il Prestito Originario è fisso o variabile, se il tasso regolante il Prestito Originario è variabile (di seguito "Tasso post rinegoziazione"), determinato in funzione della scadenza prescelta e secondo il **principio dell'equivalenza finanziaria**, sulla base delle condizioni di mercato vigenti nel Periodo di adesione impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi pubblicati, di norma, settimanalmente dalla CDP per i prestiti ordinari concessi agli Enti Locali;
- pagamento al 31 dicembre 2018 (ovvero, a scelta dell'Ente, al 31 gennaio 2019) e al 30 giugno 2019 di sole quote interessi, relative rispettivamente al secondo semestre 2018 e al primo semestre 2019, calcolate al Tasso post rinegoziazione;
- rimborso del debito residuo rinegoziato a partire dalla rata del 31 dicembre 2019 fino alla scadenza, sulla base di piani di ammortamento di tipo "francese" a rate costanti, comprensive di capitale ed interessi (in caso di Prestiti Rinegoziati regolati a tasso di interesse fisso) o di tipo "italiano" a quote capitale costanti (in caso di Prestiti Rinegoziati regolati a tasso di interesse variabile); in entrambi i casi le rate saranno semestrali e le quote interessi calcolate al Tasso post rinegoziazione;
- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio ex art. 206 del T.U.E.L. I *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati;
- regolamento del rimborso anticipato volontario dei prestiti, della risoluzione, del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestiti ordinari a tasso fisso e variabile concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.
- il periodo di adesione va **dal 15 maggio al 1 giugno 2018;**
- l'Ente che intende perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, **entro l'8 giugno 2018,** tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:
 - proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'applicativo, ciascuno firmato digitalmente;

- determinazione a contrattare nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183 del TUEL e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;
- modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, completo di copia del documento di identità del medesimo, in corso di validità, firmato digitalmente.

Preso atto che lo stock di debito in essere con CDP risulta, ad oggi, così strutturato:

numero posizioni: **155**

debito residuo al 01/07/2018 (dopo il pagamento della rata in scadenza al 30/06/2018): € 286.022.908,95

quota capitale e quota interessi da pagare nel II° semestre 2018 (qualora non si aderisse all'operazione di rinegoziazione): € 8.573.230,76

€ 2.924.999,96 – quota capitale

€ 5.648.230,80 – quota interessi

quota capitale e quota interessi da pagare nel I° semestre 2019 (qualora non si aderisse all'operazione di rinegoziazione): € 8.573.230,76

€ 2.982.698,64 – quota capitale

€ 5.590.532,12 – quota interessi

tasso medio a condizioni vigenti: **3,95%**

Considerato che:

l'art. 41 della legge 448/2001, comma 2, consente la rinegoziazione dei prestiti purché in presenza di una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente;

l'operazione di rinegoziazione deve essere effettuata in **equivalenza finanziaria** per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento deve essere uguale al valore attuale delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione vigente al momento della valutazione;

la durata post rinegoziazione potrà, a scelta dell'Ente, essere pari a quella ante rinegoziazione (ferma restando la scadenza massima al 31 dicembre 2045) o in alternativa, al 31 dicembre 2027 ovvero al 31 dicembre 2037, qualora tali scadenze siano antecedenti rispetto a quella ante rinegoziazione;

Preso atto:

della mancata approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 entro il termine fissato dal Ministro dell'Interno (31 marzo 2018) e la conseguente applicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale dell'art. 163, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali che disciplina la gestione provvisoria;

che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 marzo 2018, ha esaminato il problema relativo all'applicabilità dell'art. 141 del TUEL a Province e Città metropolitane, nella parte in cui prevede lo scioglimento del Consiglio a seguito della mancata approvazione del bilancio;

che la legge n. 56/2014, pur prevedendo il complesso iter per l'approvazione del bilancio da parte delle città metropolitane, non disciplina le conseguenze derivanti dalla mancata approvazione del bilancio da parte dei nuovi organi metropolitani e provinciali;

che la Conferenza ha richiamato gli orientamenti della prevalente giurisprudenza, anche di rilievo costituzionale, laddove hanno chiarito che il potere di intervento dello Stato ha carattere straordinario ed eccezionale e pertanto la misura dissolutiva può essere adottata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge;

che l'inderogabile esigenza di assicurare la piena funzionalità dei nuovi enti impone un intervento normativo che introduca a regime una disciplina puntuale per sanzionare i casi di mancata approvazione del bilancio, disciplinando il relativo procedimento;

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 marzo 2018, si è espressa quindi nel senso della non applicabilità dell'art. 141 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 alle Città Metropolitane ed alle Province, relativamente alla mancata approvazione dei bilanci;

Visto l'art. 163 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui è possibile operare variazioni di bilancio al fine di reimputare le spese in ordine alla loro esigibilità e si deve operare al fine di evitare danni all'Ente;

Rilevato che:

la Città metropolitana di Roma Capitale ha dovuto affrontare negli ultimi anni una pesante crisi finanziaria che ha prodotto una notevole contrazione delle proprie risorse disponibili a causa sia della riduzione delle entrate tributarie sia dell'effetto delle manovre di finanza pubblica succedutesi nel corso degli anni;

dette manovre di finanza pubblica hanno determinato dal 2014 una situazione di deficitarietà strutturale del Bilancio dal momento che già nel medesimo anno è stato necessario adottare in corso d'esercizio una manovra straordinaria di riequilibrio mediante applicazione di avanzo di amministrazione;

negli esercizi 2016 e 2017 è stato possibile raggiungere gli equilibri di bilancio solo facendo ricorso alle misure straordinarie previste dalle normative di settore, ed in particolare procedendo alla rinegoziazione del debito e alla sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, nonché applicando cospicue risorse di avanzo di amministrazione al fine di finanziare il maggior onere finanziario afferente alla restituzione di somme al Bilancio dello Stato;

nel 2016 e 2017 per poter garantire il permanere dell'equilibrio finanziario e del pareggio di bilancio gli stanziamenti di spesa sono stati ridotti al minimo indispensabile al fine di garantire lo svolgimento dei servizi essenziali di competenza dell'Ente;

Preso atto che, anche per il 2018, gli effetti delle manovre di finanza pubblica comportano un onere a carico della Città metropolitana tale da compromettere l'equilibrio di bilancio e la conseguente necessità di porre in essere ogni iniziativa utile alla salvaguardia dell'equilibrio stesso;

che pertanto si rende necessario al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio finanziario, anche per il 2018, proseguire con l'adesione ad operazioni di natura straordinaria che si inquadrano nell'ambito delle iniziative per la gestione attiva del debito già poste in essere da CDP nel corso degli anni precedenti;

al fine di riequilibrare la situazione di deficitarietà strutturale la strategia dell'Ente, sulla base delle condizioni di cui alla Circolare CDP di cui sopra, è la seguente:

- **pagamento al 31 gennaio 2019 e al 30 giugno 2019 di sole quote interessi relative, rispettivamente, al 2° semestre 2018 e al 1° semestre 2019 calcolate al tasso/spread post rinegoziazione**
- **durata post rinegoziazione pari a quella ante rinegoziazione (2045)**

Pertanto l'adesione alla rinegoziazione di cui all'oggetto rappresenta una misura indispensabile al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente atteso che la stessa comporta un risparmio:

- per il secondo semestre 2018 pari ad € 8.573.230,76 di cui € 2.924.999,96 relativi alla sospensione della quota capitale del 31/12/2018 ed € 5.648.230,80 relativi alla quota interessi del 31/12/2018 che verrà pagata il 31/01/2019.
- per il primo semestre 2019 risparmio di sola quota capitale (€ 2.910.229) e versamento, al 31/01/2019 ed al 30/06/2019 degli interessi calcolati al tasso/spread post rinegoziazione
- dal 31/12/2019, fino a scadenza, pagamento di rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi calcolate al tasso/spread post rinegoziazione;

che, unito all'applicazione di avanzo di amministrazione, consente, per il 2018 di riequilibrare la sopra descritta situazione di deficitarietà strutturale;

Considerato:

che l'adesione all'operazione comporta una riduzione della quota capitale negli anni 2018 e 2019 per un totale pari ad € 5.835.000 con la restituzione delle somme negli anni successivi (dal 2020 al 2045) e che le quote capitali non corrisposte nei primi anni sono equivalenti alle quote capitali restituite negli anni successivi (principio dell'equivalenza finanziaria);

che, sulla base della scelta di posticipare al 31 gennaio 2019 il pagamento della sola quota interessi relativa al 2° semestre 2018, si prevede un incremento di rata, per l'esercizio 2019, pari ad € 2.835.573 per effetto della rata posticipata di dicembre 2018 e che, la rata annua, a decorrere dal 2020 e sino alla scadenza dei prestiti subirà un incremento pari ad € 326.905;

che l'attualizzazione con la curva fornita da Cdp permette di rispettare il principio della convenienza economica, con una riduzione del valore attualizzato dei flussi finanziari pari a € 17.730, dato dal confronto tra il valore attuale ante e post operazione;

che tutte le conclusioni sopra esposte sono anche confermate dall'analisi specialistica e di contesto effettuata in data 17/05/2018 da Finance Active, n.q. di società a supporto delle analisi finanziarie della Città metropolitana di Roma Capitale per effetto dell'affidamento di cui alla D.D. 5188/2017 CIG 7279306158;

Ritenuto pertanto necessario apportare al Bilancio di previsione finanziario sull'annualità 2018 le opportune variazioni relative ai capitoli dedicati al servizio del debito sulla base delle condizioni scaturenti dall'operazione di rinegoziazione così come riportate nell' "Allegato A - Variazioni Uscite 2018", destinando le risorse derivanti dalla riduzione di tali stanziamenti all'incremento delle poste contabili destinate alla copertura degli oneri derivanti dal concorso alle manovre di finanza pubblica;

Considerato che:

con decreto n. 33 del 16.04.2018, la Sindaca metropolitana ha approvato il "Rendiconto della gestione 2017 - Approvazione per l'acquisizione del Parere del Collegio dei Revisori e per l'adozione, da parte del Consiglio metropolitano, del relativo provvedimento";

in data 18.04.2018, con verbale n. 7, è stata acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000;

con deliberazione n. 10 del 02.05.2018 il Consiglio metropolitano ha adottato il "Rendiconto della gestione 2017 - Approvazione", per la successiva acquisizione del parere della Conferenza metropolitana;

con deliberazione n. 14 del 14.05.2018 il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva la deliberazione n. 10 sopra citata;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi del procedimento previsto da CDP, il presupposto ineludibile per il perfezionamento dell'operazione e per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 162, comma 6, del TUEL;

Ritenuto opportuno quindi aderire all'operazione di rinegoziazione sulla base delle condizioni appena descritte lasciando invariata la scadenza dell'ammortamento al 31/12/2045;

Preso atto che l'operazione si fonda sui presupposti di seguito elencati:

- la rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria di cui all'art. 41 della L. 448/2001;
- la stessa è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e comporta benefici economico-finanziari al bilancio dello stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 03/10/2017 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017;

Visto l'art. 163, comma 2, del TUEL;

Visto che è stato richiesto al Collegio dei Revisori, ex art. 239 del d.lgs n. 267/2000, il relativo parere;

Atteso che la Commissione Consiliare Permanente "....." ha esaminato la proposta di deliberazione in data.....;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" della Ragioneria Generale Dott. Francesco Fresilli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

1. di autorizzare la rinegoziazione dei finanziamenti contratti con Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare massimo nominale pari ad € 286.022.908,95 (**debito residuo al 1 luglio 2018**) - n. 155 posizioni - aventi le caratteristiche e secondo le modalità di cui alla circolare n. 1290 del 09/05/2018 sopra citata;
2. di approvare le seguenti condizioni di rinegoziazione:
 - durata post rinegoziazione pari a quella ante rinegoziazione (2045)
 - pagamento al 30 giugno 2018 dell'intera rata di ammortamento (comprensiva di quota capitale e quota interessi) attualmente prevista pari ad € 8.573.230,76;
 - pagamento al 31 gennaio 2019 e al 30 giugno 2019 di sole quote interessi relative, rispettivamente, al 2° semestre 2018 e al 1° semestre 2019 calcolate al tasso/spread post rinegoziazione;
 - dal 31 dicembre 2019 fino alla scadenza pagamento delle rate di ammortamento comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso/spread post rinegoziazione;
3. di prendere atto che l'operazione si fonda sui presupposti di seguito elencati:
 - la rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria di cui all'art. 41 della L. 448/2001;
 - la stessa è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e comporta benefici economico-finanziari al bilancio dello stesso, in quanto rappresenta una misura indispensabile al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente atteso che la stessa comporta un risparmio:
 - per il secondo semestre 2018 pari ad € 8.573.230,76 di cui € 2.924.999,96 relativi alla sospensione della quota capitale del 31/12/2018 ed € 5.648.230,80 relativi alla quota interessi del 31/12/2018 che verrà pagata il 31/01/2019.
 - per il primo semestre 2019 risparmio di sola quota capitale (€ 2.910.229) e versamento, al 31/01/2019 ed al 30/06/2019 degli interessi calcolati al tasso/spread post rinegoziazione.
 - dal 31/12/2019, fino a scadenza, pagamento di rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi calcolate al tasso/spread post rinegoziazione.
 - l'operazione, unita all'applicazione di avanzo di amministrazione, consente, per il 2018 di riequilibrare la sopra descritta situazione di deficitarietà strutturale;
 - l'adesione all'operazione comporta una riduzione della quota capitale negli anni 2018 e 2019 per un totale pari ad € 5.835.000 con la restituzione delle somme negli anni successivi (dal 2020 al 2045) e che le quote capitali non corrisposte nei primi anni sono equivalenti alle quote capitali restituite negli anni successivi (principio dell'equivalenza finanziaria);
 - sulla base della scelta di posticipare al 31 gennaio 2019 il pagamento della sola quota interessi relativa al 2° semestre 2018 si prevede un incremento di rata, per l'esercizio 2019, pari ad € 2.835.573 per effetto della rata posticipata di dicembre 2018 ed un aumento della rata annua, a decorrere dal 2020 e sino alla scadenza dei prestiti pari ad € 326.905;

4. di apportare al Bilancio di previsione finanziario sull'annualità 2018 le opportune variazioni relative ai capitoli dedicati al servizio del debito sulla base delle condizioni scaturenti dall'operazione di rinegoziazione così come riportate nell' "Allegato A - Variazioni Uscite 2018" - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - destinando le risorse derivanti dalla riduzione di tali stanziamenti all'incremento delle poste contabili destinate alla copertura degli oneri derivanti dal concorso alle manovre di finanza pubblica;
5. di dare atto che la presente Deliberazione costituisce, ai sensi del procedimento previsto da CDP, il presupposto ineludibile per il perfezionamento dell'operazione e per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 162, comma 6, del TUEL;
6. di demandare al Dirigente del competente Servizio 1 della Ragioneria Generale il compimento di tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi della normativa di cui sopra con la CDP S.p.A.;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.